

*septimam*. Abbiamo da Varrone, Dionisio Halicarnasseo, Macrobio, ed altri, che non solamente erano in uso i Mercati della Settimana, ma anche le *Nundine*, oggidì *Fiere* (dalla voce *Feria*, adoperata da gli stessi antichi Scrittori) che erano Mercati più solenni, stabili in uno o più giorni fissi dell'Anno. Seguì il nome di *Fiere* presso i Cristiani, perchè anch'essi cominciarono a tener queste pubbliche adunanze per traffico ne' giorni Feriali di qualche Santo, e fino nelle Domeniche: costume per altro poco lodevole, che non s'è mai potuto sminuire, non che sradicare in Italia. Certamente, oltre ad alcuni Concilj, Carlo Magno nella Legge 140. fra le Longobardiche, affinchè non si pregiudicasse alla venerazione della Domenica, ordinò, *ut Mercata & Placua a Comitibus illo die prohiberentur*. Così Lodovico II. Augusto nella Giunta II. alle Leggi Longobardiche Par. II. del Tom. I. *Rer. Ital.* comandò, *ut omnis homo nullas audeat operationes, Mercationesque peragere, præter in cibalibus rebus pro itinerantibus*. I Mercati oggidì si fanno fra la Settimana. Ma niuna Legge o pena ha potuto finora rimuovere le *Fiere* solenni dalle Feste: così profonde son le radici di questa consuetudine. Dissi, che alle *Fiere* de' Cristiani diedero l'origine i giorni Natalizj, o sia le Feste de' Santi. Concorrendo a quelle solennità gran copia di Popoli, trovavano i Mercatanti il conto loro in esporre le loro merci, e venderle: il che dura tuttavia. San Basilio nel Lib. *Regul. fufius disput. Reg. 39. e 40.* fa nel Secolo IV. di Cristo un' interrogazione: *De Nundinis illis, quæ in Sanctorum celebratibus habentur, quid?* Ripruova tali *Fiere* quel sapientissimo Vescovo. Cassiodoro anch' egli nel Lib. VIII. *Epist. ultima* ci fa sapere, che una gran *Fiera* di molti Popoli si faceva nella Lucania *ad Natale Sancti Cypriani*. E Gregorio Turonense Lib. I. Cap. 32. *de Gloria Martyr.* scrive, che nella Città di Edessa, *adveniente Festivitate Sancti Thome Apostoli*, colà concorrevano un' incredibile folla di varj Popoli per loro negozj, a' quali *vendendi, comparandique per triginta dies, sine ulla telonei exactiõne, licentia datur*. Truovasi la medesima consuetudine ne' Secoli suffequenti. Nell' Anno 1105. essendo state trovate in Milano alcune sacre Reliquie nella Chiesa di Santa Maria in Porta, il Clero di Milano (come s'ha da Landolfo juniore Cap. 22. della Storia da me pubblicata Tomo V. *Rer. Ital.*) istituì un dì solenne di Festa da osservarsi in perpetuo *VII. Idus Maii tanquam in die Resurrectionis & Nativitatis Domini N. I. Ch. Quo etiam die ad frequentationem solemnitatis statutum est, annuale esse Mercatum, & omnibus venientibus ad hanc solemnitatem vel causa Orationis, vel causa Mercandi, & redeuntibus, stabilita est ab omni Civitate firma & inviolabilis Trevia (cioè Tregua) octo dies ante, & octo dies post Festum*. Così Adelberto Vescovo di Bergamo nell' Anno 902. concedette a' suoi Canonici *Mercatum, quod in Festo beati Alexandri Martyris annuatim publica coadunatione hominum, longinquis etiam e partibus advenientium fit.*